



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Provincia di Padova

ORIGINALE

Registro Generale n. 156 del 11-09-2024

ORDINANZA
Settore Edilizia Pubblica

Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico: misure di limitazione della circolazione stradale e misure di limitazione dell'esercizio di impianti termici. Periodo 01/10/2024 - 30/04/2025

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale.

PRESO ATTO che nell'incontro del 2/2/05 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

RILEVATO che con Disposizione n. 1/05 dell'1/2/05, prot. n. 16918 del 15/2/05, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di

PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che alla data del TTZ (Tavolo Tecnico Zonale) a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 27 e 32 superamenti di PM10;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto;

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTE , la DGRV n. 1045/2022, la L.R n. 24 del 12.09.2023, la DGRV n. 1143 del 19/09/2023 ed il D.D.R. n. 230/23 con cui si prevede l'attivazione del servizio MoVe-In al fine di monitorare e limitare le emissioni in atmosfera prodotte dai veicoli maggiormente inquinanti;

VISTA la DGRV n. 786 del 12.07.2024 che prevede la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGRV nn. 238/2021 e 1089/2021, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei provvedimenti da assumere in relazione alla prossima stagione termica (1 ottobre 2024 – 30 aprile 2025) nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

VISTA la DGRV n. 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

VISTO il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 29 luglio u.s. durante il quale si è discusso sulle misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella prossima stagione invernale 2024-2025;

PRESO ATTO che con nota prot n.58573 del 27/08/2024, pervenuta al prot. Com.le n. 19696 del 27/08/2024, la Provincia di Padova, a seguito dell'incontro del 29 luglio u.s., ha inviato ai Comuni appartenenti al Tavolo Tecnico Zonale le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2024-2024, come da Disposizione n.44 del 29/07/2024, richiamando le DGRV n. 836/2017, DGRV n. 238/2021, DGRV n. 1089/2021, dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 e DGRV n. 786/2024 tradotte e contestualizzate a livello locale come riportato in:

- Allegato A, per i Comuni dell'AGGLOMERATO PADOVA (tra i quali è presente Montegrotto Terme);
- Allegato B, per i Comuni "fuori Agglomerato e MAGGIORI di 10.000 abitanti";
- Allegato C, per i Comuni "fuori Agglomerato e INFERIORI a 10.000 abitanti";
- Allegato D e E, deroghe ;
- Allegato F, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Allegato G, date domeniche ecologiche

PRECISATO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee decorre dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, salvo proroga qualora si verificasse un peggioramento della qualità dell'aria e la Regione Veneto ritenesse di aumentare le misure cautelative;

RICHIAMATO il D. Lgs 155/2010 " Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per l'aria più pulita in Europa";

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs 285 del 10/04/1992 e sue mm. e ii.;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto;

ORDINA

LIVELLO VERDE – NESSUNA ALLERTA

a) Divieto di circolazione nelle giornate dal **Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30** delle seguenti categorie di **Veicoli privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva

91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
- l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*);

h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);

i) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

j) Introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Padova di una domenica ecologica al mese nel periodo ottobre - aprile.

PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

a) Divieto di circolazione **tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30** delle seguenti categorie di **Veicoli privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25*);

g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva

91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO"

a) Divieto di circolazione *tutti i giorni* dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di **Veicoli privati** (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25*);

g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente

m) Lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (*misura proposta dalla Provincia di Padova, compatibilmente con l'emergenza idrica in corso*);

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

DEROGHE sono soggetti a deroghe:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori che trasportano all'ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (**N1, N2, N3**) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 3 e Euro 4 a Gasolio** relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11.00** e dalle **15.00 alle 17.30** limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (**colore verde**) e dalle **8.30 alle 11.00** limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (**colore arancio**);
- u) veicoli (**N2, N3**) afferenti ad attività **cantieristica edile** o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11:00** e dalle **15:00 alle 17:30**, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (**colore verde**) e livello allerta 1 (**colore arancio**);
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- W) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad **associazioni e imprese** che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli **privati** di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessun allerta (**colore verde**) e nel periodo livello allerta 1 (**colore arancio**) da **sabato 14/12/24 a domenica 06/01/25; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25/12/2024 e 26/12/2024**
- cc) veicoli in uso a **sacerdoti e ministri di culto** di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- dd) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii)
- ee) Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto e titolo autorizzatorio).
- ff) sono esentati i veicoli aderenti al progetto MoVe IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (**colore verde**)

I N V I T A

tutta la popolazione ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

- privilegiare l'uso della bicicletta o gli spostamenti a piedi, specialmente per i tragitti brevi e nel centro storico;
- privilegiare il ricorso ai mezzi pubblici, al car-sharing, al bike-sharing e agli altri servizi di mobilità condivisa, per ridurre il numero di veicoli in circolazione e
- aumentare il numero di passeggeri che utilizzano lo stesso mezzo;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile (car-pooling);
- ricorrere al piedibus per gli spostamenti sicuri casa-scuola, riducendo così l'utilizzo dell'automobile e le emissioni in prossimità degli istituti scolastici, frequentati da

- gruppi sensibili;
- laddove possibile, mantenere un'andatura regolare in città, limitando frenate brusche e accelerazioni, utilizzare le marce alte appena le condizioni lo consentono e limitare la circolazione con il motore a giri elevati;
- effettuare verifiche periodiche all'auto: i componenti usurati possono far salire notevolmente i consumi;
- controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.

I N V I T A I N O L T R E

- tutta la popolazione, in caso di nessuna allerta – colore verde, durante le festività natalizie, a non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3, ed F4 (ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane bengala a fiamma, etc, classificati come F1 (ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 Luglio 2015 n. 123), nelle strade, Piazze e aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, per ridurre l'inquinamento atmosferico, prevenendo l'aumento delle polveri sottili, salvaguardare la salute pubblica e tutelare gli animali domestici e non;
- i titolari e/o gestori di attività commerciabili ed assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), i pubblici servizi e gli edifici con accesso pubblico a tenere chiuse le porte che comunicano con l'esterno, a meno che non siano stati installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o nel caso in cui le porte di accesso non affaccino direttamente verso l'esterno.

A V V I S A

- Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;
- Che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;
- Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:
 - ☞ il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - ☞ il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - ☞ in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.
 - ☞ Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.
- Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli;
- Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile Settore Servizi Tecnici.

Dalla Sede Municipale, 02/09/2024

IL SINDACO Riccardo Mortandello